

Pieve di Soligo, 04.11.2025

Informativa n. 16

OGGETTO: novità del periodo

<p>Collegamento tra registratori telematici e Pos (prov. n. 424470 del 31/10/2025)</p>	<p>E' stato pubblicato il provvedimento dell'Agenzia Entrate, che attua la previsione inserita nella legge di bilancio 2025¹, secondo cui, a far data dal 01/01/2026 dovrà essere effettuato il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS o altri strumenti di pagamento elettronico²) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori di cassa RT)³. Il provvedimento dispone che tale collegamento non vada attuato mediante un intervento di natura tecnica sugli apparecchi, ma associando il numero di matricola di ciascun strumento di pagamento elettronico utilizzato, con quello dei registratori telematici e/o dei server censiti e attivati nel punto vendita⁴.</p> <p><u>Termini per effettuare il collegamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 (o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026) è previsto un termine di 45 giorni, <u>decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online</u>; dal momento che L'Agenzia ha indicato, come data presumibile per la messa a disposizione delle procedure per effettuare il collegamento, l'inizio del mese di marzo 2026, il termine per effettuare il collegamento sarà individuato verso la fine di aprile 2026; • successivamente (cioè in caso di attivazione o variazione dei dati di un nuovo POS), la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. <p>Per i soggetti che trasmettono i corrispettivi, non utilizzando un registratore di cassa, ma tramite l'apposita procedura web dell'Agenzia delle Entrate, il collegamento ai dispositivi di pagamento elettronico potrà essere eseguito all'interno della stessa procedura già utilizzata.</p> <p><u>Sanzioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ in caso di mancata memorizzazione o trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici, anche se la liquidazione dell'iva sia stata effettuata correttamente, è prevista una sanzione di euro 100 per ciascuna trasmissione, senza cumulo giuridico; ➤ l'omessa installazione dei registratori telematici, nonché il mancato collegamento dello strumento di accettazione dei pagamenti elettronici, la sanzione va da € 1.000 a € 4.000.
<p>Pubblicati gli elenchi 2026 degli Enti soggetti a split payment</p>	<p>Segnaliamo che sul sito internet del Dipartimento delle Finanze⁵, sono stati pubblicati gli elenchi 2026 che individuano le società, gli enti e le fondazioni (controllati da Amministrazioni Pubbliche) verso cui deve essere applicato in fattura lo <u>split payment</u>; tale procedura prevede che il cedente addebiti in fattura l'IVA, che sarà però versata dal cliente direttamente all'Erario e non al fornitore. Ricordiamo invece che gli Enti pubblici veri e propri (Regioni, Comuni, Istituti scolastici, ecc.), ai quali va in ogni caso applicato lo split payment, sono identificabili sul sito internet www.indicepa.gov.it ad essi dedicato.</p> <p>Ricordiamo che, ai fini dello split payment, la fattura elettronica dovrà riportare il codice "S" (scissione dei pagamenti) nel campo "Esigibilità IVA" del tracciato .xml.</p>
<p>Contribuenti forfettari: versamento trimestrale (e non più mensile) dell'iva per fatture di</p>	<p>I contribuenti forfettari adottano un regime che non prevede adempimenti iva, con una eccezione: per le operazioni di acquisto in reverse charge, essi diventano "debitori di imposta" essendo obbligati ad integrare le fatture ricevute ed emesse in tale regime, versandone poi la corrispondente iva.</p> <p>Il recente D.Lgs. n. 81/2025 (decreto Correttivo) introduce una novità con la quale si dispone che i forfettari debbano versare l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi (per i quali si rende applicabile l'inversione contabile) <u>entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei</u></p>

¹ Si veda la ns. circolare n. 1/2025

² I mezzi di pagamento utilizzabili, oltre a carte di credito o di debito (bancomat), comprendono anche software o app di pagamento

³ Lo strumento del POS dovrà quindi essere sempre collegato al registratore di cassa in modo tale che, quando si memorizzano e trasmettono i corrispettivi telematici, vengano trasmessi in modo aggregato con i dati del pagamento elettronico

⁴ Tale associazione andrà fatta sul sito dell'Agenzia "Fatture e Corrispettivi" (direttamente dal soggetto obbligato oppure da un intermediario delegato) attraverso le funzionalità web che saranno rese disponibili all'interno del sito internet stesso; per agevolare l'inserimento, la procedura esporrà all'esercente l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari avranno preventivamente comunicato all'Agenzia

⁵ Si veda l'indirizzo www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata

acquisto emesse in reverse charge	<u>trimestri solari (non più mensilmente)</u> . Dal momento che il decreto citato è entrato in vigore il 13 giugno scorso, il primo versamento trimestrale dell'iva da integrazione delle fatture in reverse charge, dovrà essere effettuato entro il 16/11/2025 per le operazioni relative ai mesi da luglio a settembre 2025.
Invio dei dati al sistema "Tessera Sanitari" da parte degli operatori sanitari	Con una FAQ del 24 ottobre scorso, l'Agenzia delle Entrate informa che, con decorrenza 2025, i dati delle spese sanitarie dovranno essere inviati al Sistema tessera sanitaria <u>con cadenza annuale</u> e non più semestrale com'era per gli anni precedenti. La prossima scadenza sarà individuata da un apposito decreto ministeriale. Ricordiamo che, fra gli operatori obbligati alla comunicazione dei dati predetti, vi sono gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia medica, i veterinari nonché gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
Trasferimento agli eredi delle detrazioni per lavori edili	In tema di trasferibilità agli eredi delle detrazioni, a seguito delle spese per lavori edili sostenute dal proprietario defunto, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con il principio di diritto n. 7 del 2 ottobre scorso. Ricordiamo innanzitutto che la norma di legge relativa alle detrazioni per lavori edili (art. 16-bis del DPR 917/86) dispone che il beneficio fiscale si trasmette, per intero, "esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene". Ciò significa, come scrive l'Agenzia nel principio di diritto appena pubblicato, che gli eredi non possono fruire delle rate di detrazione relative agli anni nei quali gli stessi eredi <u>non detengano direttamente</u> l'immobile, ad esempio perché lo stesso è concesso in locazione o in comodato. Quando, tuttavia, il contratto di locazione o di comodato sia concluso (o estinto anticipatamente), gli eredi potranno beneficiare delle rate residue restanti. Segnaliamo infine che, per poter godere della detrazione, la detenzione diretta dell'immobile deve avvenire per l'intera durata del periodo d'imposta e non solamente per una parte ⁶ .
Confermata la lista Ue dei Paesi black list	Nella riunione Ecofin del 10/10 scorso, è stata confermata la lista degli Stati e territori considerati "non cooperativi" dall'Unione: Anguilla, Federazione russa, Guam, Isole Fiji, Isole Vergini statunitensi, Palau, Panama, Samoa, Samoa americane, Trinidad and Tobago e Vanuatu.
Verifica del "Durc di congruità" in cantiere	Il ministero del Lavoro, con risposta ad interpello n. 4/2025, riguardante l'ambito della <u>verifica di congruità dell'incidenza della manodopera</u> , impiegata nella realizzazione di lavori edili (cosiddetto "Durc di congruità"), ribadisce che la verifica di congruità ⁷ è finalizzata a stabilire se: ⇒ nell'ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall'appaltatore sul cantiere, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; ⇒ vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all'ammontare complessivo dell'opera. Tale verifica, e quindi il rilascio del Durc, riguarda esclusivamente gli interventi realizzati che siano configurabili quali rientranti nel settore edile pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell'ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica. L'attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente nei confronti dell'impresa affidataria richiedente (in appalto o subappalto), che potrebbe operare in un settore diverso da quello edile ed essere comunque responsabile della congruità della manodopera impiegata in attività edili, anche non prevalenti per l'impresa stessa. ⁸ Ricordiamo infine che l'attestazione di congruità è rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, <u>su istanza dell'impresa affidataria</u> (o del soggetto da essa delegato), <u>ovvero del committente</u> .
Carte d'identità in formato cartaceo: saranno valide fino al 3 agosto 2026	Informiamo che la Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno ha comunicato che le carte d'identità in formato cartaceo, sia rilasciate sia in corso di rilascio, saranno valide solamente fino al 3 agosto 2026, in quanto non sono più corrispondenti ai requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea. Tali carte di identità dovranno quindi essere sostituite dalla CIE (carta di identità elettronica) presso il proprio Comune.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁶ Esempio: se il contratto di locazione/comodato dovesse terminare nel corso del 2025, le restanti rate della detrazione potrebbero essere utilizzate dagli eredi a partire dall'anno 2026, e quindi la rata relativa al 2025 non potrebbe essere utilizzata

⁷ Con riferimento ai lavori privati, la congruità va verificata per le opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila

⁸ L'interpello prescrive, quindi, che le imprese che svolgono un'attività diversa, in via prevalente, da quella edile, hanno solamente l'obbligo di richiedere il rilascio del Durc per i lavori edili realizzati nel cantiere; in tal caso, le Casse Edili sono tenute a rilasciare il Durc di congruità ma tali imprese, non edili, non hanno l'obbligo di iscrizione alla Cassa.